



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2018/2020**

(aggiornato con i piani nazionali anticorruzione di cui alle deliberazioni ANAC 831/2016 e 1208/2017)

(adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26 gennaio 2018)

INDICE
SEZIONE I
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.) ANNI 2018 – 2020

1. PREMESSA

1.1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

2.1 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.3 INDICAZIONE RASA

2.4 FORMAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DEL P.T.P.C.

3. GESTIONE DEL RISCHIO

3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

3.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

3.3 MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3.4 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

4. ALTRE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE

4.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

4.3 TRASPARENZA

4.4. ALTRE INIZIATIVE

SEZIONE II
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.) ANNI 2018 – 2020

1. PREMESSA

2. INTRODUZIONE: organizzazione e funzione dell'amministrazione.

3. LE PRINCIPALI NOVITÀ

4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO

5. INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

6. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

SEZIONE PRIMA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2018-2020

1. PREMESSA

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dà attuazione alle disposizioni della Legge 190 del 6 novembre 2012, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e nella determinazione n. 1310 del 28.12.2016 dell'ANAC, con cui vengono segnalate le modifiche più importanti apportate al D.Lgs. 33/2013.

La nozione di corruzione, come emerge dalle suindicate indicazioni dell'ANAC, coincide con un più generico concetto di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Ci si riferisce ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il P.T.P.C. T. 2018/2020 del Comune di Ali, nell'intento di contrastare la cosiddetta “*maladministration*”, individua le aree e le sottoaree di attività a rischio, all'interno delle quali procede alla mappatura dei processi, strumentale all'individuazione, valutazione e trattamento dei rischi.

Infatti, nel piano *de quo* è prevista:

- a) l'individuazione di specifiche **aree e sottoaree di rischio**, di **processi** e di **rischi**, che possono verificarsi nell'ambito delle suddette aree ed, in particolare, dei suindicati processi;
- b) la valutazione, in termini di **probabilità**, del **verificarsi del rischio** e la valutazione del **valore medio del suo impatto**;
- c) la previsione di **misure di prevenzione e di controllo**, utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi;
- d) la previsione di **altre misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione**.

Il presente piano viene redatto dal Segretario Comunale, titolare a far data dal 7 aprile 2017.

L'analisi del contesto interno del comune propedeutica alla esatta definizione ed inquadramento dell'organizzazione del Comune, delle sue necessità, dell'effettiva propensione o meno delle aree in cui esso è articolato a fenomeni corruttivi, non evidenzia un quadro connotato da particolari criticità ferma la necessità di una più definita organizzazione interna attinente al piano organizzativo e funzionale ad una più dettagliata definizione degli obiettivi di settore- collettivi e quelli individuali, al piano della

performance 2018-20 e al suo raccordo al presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

Nel corso del 2017 si è provveduto ad incrementare le informazioni la cui pubblicazione è prevista nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” a cura del Segretario Comunale e di parte del personale. In modo particolare vi è da rilevare come già nel 2017 gli obblighi connessi alla normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza siano stati legati alla performance del personale prevedendo in sede di definizione del Piano degli Obiettivi la puntuale cura, a carico di ciascun Responsabile di Settore, anche a mezzo del personale assegnato, delle pubblicazioni di competenza del proprio settore così come definite nel PTPC-T 2017-19.

Si prevede nella sede della prossima contrattazione decentrata, tra gli obiettivi di cui all’art. 15 c. 5, CCNL-comparto EELL, uno specifico progetto riguardante l’implementazione delle pubblicazioni obbligatorie pregresse ed il supporto al monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente. Al riguardo è comunque da rilevare come l’esiguità del numero di dipendenti impiegati, il limitato *turn over* e i tetti di spesa imposti per il personale rendono estremamente difficoltoso il tempestivo e costante aggiornamento di tutti i dati richiesti.

Nel corso del 2017 si è altresì provveduto ad adottare un atto di indirizzo da parte del RPT, attinente alle modalità di ricorso all’Accesso Civico e Generalizzato e agli obblighi facenti capo ai singoli Responsabili di settore in materia, adottando appositi modelli di richiesta pubblicati nell’apposita sezione in “*Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico*” e istituendo, di fatto, un registro delle richieste pervenute con l’indicazione dei relativi protocolli presso l’ufficio del protocollo mediante adozione formale di apposita delibera di Giunta n. 115 del 27 dicembre 2017.

Si è provveduto poi ad effettuare la dovuta formazione obbligatoria anche a mezzo webinar rivolto ai dipendenti e a trasmettere il materiale didattico dalla stessa messo a disposizione nella segreteria.

Infine, si è provveduto ad adottare apposita circolare di indirizzo (prot. n. 425 del 23/01/2018) al fine di adeguarsi alla normativa in materia di Whistleblowing pubblicata nella sezione “*Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Anticorruzione*” e si sta provvedendo ad istituire indirizzo di posta elettronica dedicato. A tale proposito si sottolinea come in realtà costituite da un organico così ridotto come quello del Comune di Ali sia estremamente difficile garantire l’anonimato nei fatti.

Infine, occorre sottolineare che nel corso del 2017, tra le principali criticità emerse si segnala la necessità di una più definita organizzazione interna attinente al piano organizzativo e funzionale ed ad una più dettagliata definizione degli obiettivi di settore - collettivi e quelli individuali.

Venendo all’inquadramento normativo generale e di contesto sia nazionale che comunitario si illustra quanto di seguito riportato:

La legge 6 novembre 2012 numero 190, in vigore dal 28 novembre 2012, nota come “*legge anticorruzione*” o “*legge Severino*”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Essa trae origine dalla necessità di adeguare l’ordinamento italiano ai numerosi accordi e convenzioni che a livello internazionale prevedevano che gli stati adottassero misure contro i fenomeni corruttivi. Tale è la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il G.R.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruption) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

1.1. OBIETTIVI STRATEGICI¹ IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

In via preliminare, si ritiene che costituiscano obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza le seguenti azioni:

- **Promozione di maggiori livelli di trasparenza** attraverso l’eliminazione delle informazioni superate o non più significative, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm.ii.
- **Adozione del nuovo Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato ai sensi del D.Lgs. 97/2016.**

¹ Gli obiettivi strategici sono previsti dall’art. 1, comma 8, L. n. 190/2012 e richiamati a pagina 16 della deliberazione ANAC n. 831/2016.

- **Promozione e valorizzazione della motivazione del provvedimento.** Non appare superfluo rammentare che la stessa Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 310/2010) anche recentemente ha sottolineato che *“laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall’autorità amministrativa.”* Per cui ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico - argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita.

2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.C.P.T

2.1 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono coinvolti, quali **attori interni**, al processo di adozione del P.T.P.C.:

a) l’autorità di indirizzo politico:

- 1) designa il responsabile della prevenzione della corruzione;
- 2) adotta il P.T.P.C.T e i suoi aggiornamenti;
- 3) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- 4) adozione obiettivi strategici in materia di trasparenza (articolo 1, comma 8, legge 190/2012);

b) il responsabile della prevenzione della corruzione:

- 1) vigila sul funzionamento e sull’osservanza del P.T.P.C.T;
- 2) elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- 3) coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni;

c) I responsabili delle aree, anche quali referenti per la prevenzione, per l’area di rispettiva competenza:

- 1) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della corruzione e dell’autorità giudiziaria;
- 2) partecipano al processo di gestione del rischio;
- 3) propongono le misure di prevenzione;
- 4) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T;
- 5) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

d) Il nucleo di valutazione o O.I.V.:

- 1) attestazione assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- 2) verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;

- 3) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- 3) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione;

e) l'UPD:

Nel Comune di Ali l'art. 15 del vigente Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004, spetta al Segretario Comunale la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e per le applicazioni delle sanzioni.

Pertanto, nella veste di UPD, il Segretario comunale provvede:

- 1) al coordinamento tra il sistema disciplinare ed il codice di comportamento.
- 2) valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano, adottando, ove lo ritenga necessario, provvedimenti disciplinari.
- 3) applica le sanzioni disciplinari, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 24 “*sanzioni e responsabilità*”, ove dovessero verificarsi illeciti disciplinari ivi specificati.

f) tutti i dipendenti dell'amministrazione e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- 1) partecipano al processo di gestione del rischio;
- 2) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T;
- 3) segnalano le situazioni di illecito;
- 4) segnalano casi di personale in conflitto di interessi;

Sono **attori esterni**, coinvolti nella prevenzione della corruzione:

a) ANAC:

svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;

b) Corte dei conti:

partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;

c) Comitato interministeriale:

ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;

d) Conferenza unificata:

è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi;

e) Dipartimento della Funzione Pubblica:

opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

f) Prefetto:

fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;

g) Scuola Nazionale di amministrazione:

predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti.

2.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Comune di Ali è il **Segretario Comunale** dell'Ente.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT) e ne avrebbe teoricamente rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come *“gestore”* delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione. Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, *“di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”*, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, *“di norma”*, sul segretario.

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente "di ruolo in servizio", è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno.

Nel caso l'amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando l'assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari. In ogni caso, secondo l'Autorità, *"resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti"*. Inoltre, *"considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario"* come pure andrebbero rivedute le effettive garanzie a tutela dell'imparzialità di giudizio e di autonomia di controllo da parte del Segretario Comunale.

Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia *"adequata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione"*, e che sia:

1. dotato della necessaria *"autonomia valutativa"*;
2. in una posizione del tutto *"priva di profili di conflitto di interessi"* anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i *"dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva"*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *"come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio"*. Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra *"valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari"*. A parere dell'ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare *"agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare"* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sempre, a parere dell'ANAC la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, *"nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato"*. In ogni caso, conclude l'ANAC, *"è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile"*. Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *"per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"*.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed, in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- d) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione, recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale dei responsabili delle Aree, quali referenti per la prevenzione, ciascuno per l'area di rispettiva competenza.

I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel presente piano anticorruzione.

2.3 INDICAZIONE RASA

Con determina sindacale n. 6 del 22.01.2018 si è proceduto alla “*Nomina del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) del Comune di Ali*” nella persona dell'Architetto Benedetto falcone, dipendente a tempo determinato presso l'Ente.

2.4 FORMAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DEL P.T.P.C.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, previa consultazione dei responsabili delle aree, predispone lo schema di P.T.P.C.T., lo trasmette alla Giunta Comunale ed ai Responsabili delle aree e lo pubblica sul sito istituzionale del Comune, al fini di ricevere eventuali osservazioni.

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il piano.

Il presente Piano è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 12 del 26.01.2018.

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in una apposita sottosezione all'interno di quella denominata “*Amministrazione Trasparente*”.

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

3. GESTIONE DEL RISCHIO

La Valutazione del Rischio o Risk Assessment rappresenta il “cuore” del Processo di Gestione del rischio di corruzione.

Si tratta di un processo (strutturato in tre fasi: mappatura, analisi e ponderazione, trattamento), finalizzato ad aumentare la conoscenza del rischio di corruzione, in quanto permette di acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e permeabilità dell'amministrazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali comportamenti potrebbero emergere e diffondersi all'interno dell'amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare.

La metodologia seguita dall'ente ha inteso riprendere pedissequamente il percorso voluto dal piano nazionale anticorruzione e si è articolato in 3 fasi.

3.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il Comune di Ali è un piccolo paese della Città Metropolitana di Messina.

Ali è un comune italiano della città metropolitana di Messina in Sicilia.

Il nome Ali, per taluni, ha origine greca, da Elim, in riferimento alla colonia greca Elide, da dove sarebbero venuti i fondatori del paese. Per altri, ha origini musulmane e sarebbe un omaggio al Califfo Ali, genero di Maometto. Il paese, fondato nel 638 a.c. sul pianoro Mollerino, dai coloni dell'Elide, ricadeva nel territorio di Zancle Messana, ma i primi abitanti, tormentati dalle incursioni dei pirati, si trasferirono molto più in alto, sul Monte Scuderi, da dove, a causa del rigore del clima, poi si allontanarono stabilendosi nel sito attuale. La sua impostazione urbanistica presenta due nuclei, l'insediamento di probabile ascendenza islamica, sulle pendici meridionali del Monte S. Elena, e l'espansione tardo-cinquecentesca, sull'altura collinare orientale, dove, nell'anno 1574, era stato costruito un convento dei frati **Cappuccini**.

La sua posizione geografica consente di godere di un'ampia veduta sulla costa ionica.

E' confinante con i seguenti comuni: Ali Terme, Fiumedinisi, Itala.

Per quanto più specificamente attiene al contesto locale limitato al territorio del Comune di Ali, non si sono registrati significativi casi/presenze di criminalità organizzata. Di modesta entità i reati contro la pubblica amministrazione, la persona e il patrimonio.

Segnalazioni di illegittimità, derivanti per la maggior parte da casi di irregolarità nel settore edilizio e commerciale, pervengono di sovente da parte dei cittadini.

Un grave punto di debolezza che emerge dall'analisi del contesto esterno è legato all'assenza di partecipazione da parte dei cittadini, considerato che non è arrivata alcuna proposta progettuale in merito alla sperimentazione della democrazia partecipata.

La popolazione di Ali è variegata e, pertanto è composta da persone giovani, adulte ed anziane.

Con riferimento al tipo di **economia insediata**, va evidenziato che sono presenti: macellerie n. 2, panifici n. 1, settore alimentare n. 2, settore non alimentare n. 2, pubblici esercizi n. 1, oleifici n. 1, caseificio n. 1.

Infine, sotto il **profilo criminologico del territorio**, secondo i dati contenuti nella “*Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*” trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web:

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria
per la provincia di appartenenza dell’ente, risulta quanto segue:

“La provincia di Messina continua a caratterizzarsi per la presenza di distinte strutture criminali di tipo mafioso, ciascuna operante su una propria area di influenza ma entrambe accomunate dalla capacità di condizionamento del tessuto economico-imprenditoriale e della pubblica amministrazione. Con riguardo all’influenza criminale di organizzazioni mafiose insediate nelle province limitrofe, si segnalano sia articolazioni di Cosa nostra inserite nel mandamento palermitano di San Mauro Castelverde - la famiglia di Mistretta e quella di Barcellona Pozzo di Gotto, legata anche alla famiglia di Catania - che sodalizi di più basso profilo, per lo più operanti nel capoluogo. Le numerose ed incisive operazioni di polizia giudiziaria degli ultimi anni hanno disarticolato le organizzazioni criminali storiche, determinando lunghe ed attuali detenzioni dei relativi vertici e l’indebolimento delle articolazioni militari. Ciò ha reso necessaria una ricomposizione degli equilibri tra gruppi con accordi tra i capi detenuti e i rispettivi referenti, deputati a gestire i vari interessi illeciti, al fine di una equa ripartizione che consentisse il mantenimento di una sorta di pax mafiosa. Attualmente tra i gruppi criminali del capoluogo persistono varie forme di vicendevole supporto, che, pur nel rispetto delle competenze territoriali, prevedono persino la spartizione dei proventi illeciti e lo scambio di manovalanza criminale. In tema di estorsioni, le più recenti attività investigative hanno evidenziato la comune gestione, da parte di tutti i gruppi cittadini, dell’imposizione del “pizzo”, anche attraverso l’assunzione forzata di mano d’opera, in danno di grandi aziende aggiudicatane di appalti o servizi pubblici.

Oggi, quindi, si assiste ad una nuova fase evolutiva, nella quale vengono registrate forme più pressanti di reciproca collaborazione e mutua assistenza tra le organizzazioni criminali, cui consegue una maggiore concentrazione delle condotte criminali nelle mani di poche associazioni mafiose, al fine di evitare l’eccessiva parcellizzazione dei gruppi riscontrata in passato. Nell’area che comprende la fascia jonica rimane costante l’influenza di Cosa nostra catanese nei settori del traffico di sostanze stupefacenti, delle estorsioni e dell’usura. L’azione di contrasto delle Forze di polizia, infatti, rileva la presenza di associazioni mafiose riconducibili alla famiglia di Calatabiano (CT), attiva nei reati contro il patrimonio e la persona nonché in quelli concernenti gli stupefacenti. In particolare, il clan “Cintorino” esercita la propria influenza nei comuni di Giardini Naxos, Taormina, Francavilla di Sicilia e Gaggi; i “Brunetto” controllano la valle di Alcantara. Nel comune di Giardini Naxos si segnala, inoltre, l’influenza del clan Laudani.”

3.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Il Comune di Ali svolge le funzioni istituzionali allo stesso attribuite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e l'espletamento delle stesse sono assicurate dalla struttura organizzativa disciplinata dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

Attualmente, la struttura organizzativa dell'Ente prevede tre Aree, così articolate:

- Area Amministrativa;
- Area Finanziaria e Contabile;
- Area Tecnica;

A capo di ciascuna area è posto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa.

Infine, è presente un Segretario Comunale, attualmente titolare della sede di segreteria.

Il personale del comune di Ali non è oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria per fatti di "corruzione" intesa secondo l'ampia accezione della legge 190/2012.

Con riferimento agli organi di indirizzo politico, va evidenziato, che a seguito delle elezioni del 9-10/06/2013 è stato eletto Sindaco il Sig. Pietro Fiumara. Oltre al Sindaco è presente una Giunta Comunale, composta da n. 4 assessori oltre al Sindaco, ed un Consiglio Comunale, composta da n. 12 consiglieri.

3.3 FASE 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato A)

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'Ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC, con la determinazione n. 12/2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi.

In ogni caso, secondo l'Autorità, *"in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017"*.

La mappatura dei principali processi di governo e dei processi operativi dell'Ente è riportata nelle tabelle, **ALLEGATO A**, facendo tuttavia presente che essendo l'attuale R.P.C in carica dal 28.06.17, la mappatura, seppure effettuata dallo stesso nel limitato arco temporale disponibile ad oggi per una compiuta valutazione, sarà soggetta a proposte di modifica e/o integrazioni ove se ne dovesse presentare la necessità.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo non sono presi in particolare considerazione dalla legislazione vigente sull'assunto teorico dell'effettiva attuazione di quel principio di separazione tra politica e gestione per cui le attività degli organi politici dovrebbero limitarsi

ai soli atti di indirizzo e che solo può garantire l'effettiva attuazione dei principi costituzionali di cui agli art. 95 ss della Carta. E' sulla base di tale assunto che tutta la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di soggetti preposti al controllo preventivo della stessa si focalizza in via pressoché esclusiva sulla componente gestionale di ciascun apparato amministrativo. E' probabilmente questo un limite per la concreta efficacia degli istituti connessi alla normativa in parola.

Al contrario, tutto l'impianto della legge 190/12 pone quasi esclusivo rilievo ai processi ed i sottoprocessi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

La mappatura dei processi ha consentito l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio, tenuto conto che il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo.

La mappatura ha comportato l'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.

La mappatura dei processi è stata effettuata per le 4 aree di rischio individuate dal P.N.A. ed è stata estesa anche ad altre 4 aree di attività, individuate dall'ente sulla base di una analisi delle competenze e finalità istituzionale del Comune.

Fase 1 bis- L'analisi dei Processi

Dopo aver effettuato la Mappatura dei Processi, si è proceduto alla Valutazione del loro grado di rischiosità.

La valutazione della rischiosità processi è stata effettuata attraverso l'analisi di due dimensioni: l'impatto e la probabilità, utilizzando allo scopo l'allegato 5 del PNA che individua:

Indici di valutazione della probabilità:

- Discrezionalità;
- Rilevanza esterna;
- Complessità del processo;
- Valore economico;
- Frazionabilità del processo;
- Controlli.

Indici di valutazione dell'impatto

- Impatto organizzativo;
- Impatto economico;
- Impatto reputazionale;
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

La mappatura ed analisi è stata oggetto di un percorso di comparazione ed omogeneizzazione a livello di ente, dando vita al “*catalogo dei processi*”, articolato per aree e posto in allegato.

Il catalogo rappresenta un documento dinamico, soggetto a continue revisioni ed aggiornamenti da parte dei Dirigenti e dei referenti, sotto il coordinamento del responsabile per la prevenzione della corruzione.

La valutazione dei Processi, basati sulla matrice Impatto-Probabilità, in sede di prima redazione del piano ed in via prudenziale, considerato l'avvenuto insediamento il 7/04/2017, si è tenuto conto dei valori medi emersi, individuando un rischio alto con punteggio superiore a 5; un rischio medio con punteggio da 2 a 5 ed un rischio basso nel caso di punteggio inferiore a 2.

Il quadro riepilogativo della fase di mappatura ed analisi dei processi è nell'allegato A.

Fase 2: Identificazione, analisi e ponderazione dei rischi per ciascun processo

La seconda fase ha riguardato la valutazione del rischio per ciascun processo o fase di processo mappato. In via prudenziale, la valutazione è stata condotta su tutti i 48 processi mappati, compresi i 4 per i quali il livello di rischio si era presentato basso.

Per valutazione del rischio si intende il processo di: identificazione², analisi³, ponderazione del rischio⁴.

La valutazione dei rischi è stata effettuata anch'essa attraverso l'analisi di due dimensioni: l'impatto e la probabilità. Queste due dimensioni, sono state indagate da due punti di vista, oggettivo e soggettivo, riferendosi in modo analogo ai criteri dell'allegato 5 del PNA 2013 in quanto applicabili.

3.4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate tra quelle

- a) indicate dalla legge n. 190/2012,
- b) contenute nelle indicazioni fornite dall'ANAC,
- c) indicate dall'ente.

Esse sono le seguenti:

1	autorizzazioni
2	concessioni

² “La identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione per ciascun processo o fase di processo, dei possibili rischi di corruzione”. A seguito dell'identificazione, è stato possibile elaborare un “registro dei rischi”.

³ “L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio”.

⁴ “La ponderazione è l'ultima fase del processo di valutazione del rischio, nella quale il Responsabile della Prevenzione deve scegliere quali eventi di corruzione è necessario prevenire (e con quanta urgenza) e quali no, e cominciare a definire il Piano di trattamento del rischio di corruzione”.

3	scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 50/2016, ad eccezione della adesione a convenzioni Consip
4	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
5	Indennizzi e rimborsi
6	concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
7	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
8	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9	incarichi e nomine
10	affari legali e contenzioso
11	smaltimento dei rifiuti
12	pianificazione urbanistica
13	affidamento incarichi
14	custodia ed utilizzo di beni ed attrezzature
15	registrazione e rilascio certificazioni
16	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
17	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
18	dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari
19	ordinanze ambientali
20	procedure espropriative
21	riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc

Il piano si configura come strumento dinamico, da adeguare, integrare e monitorare con continuità, in quanto deve rappresentare una mappatura tendenzialmente completa del rischio.

4. ALTRE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale: *“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”*.

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Presso il Comune di Alì è prevista la formazione in tema di anticorruzione a mezzo di espletamento di vari corsi per tutti i dipendenti nel corso di ciascuna annualità (esercizio) nonché ad un aggiornamento in tema di obblighi sulla trasparenza.

La programmazione relativa alla formazione in tema di prevenzione della corruzione, all'interno dello specifico percorso annuale di prevenzione della corruzione, ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i soggetti che erogano la formazione in tema di corruzione;

- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Pertanto, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di concerto con il Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria, verrà approvato annualmente il Piano della Formazione del personale da svolgersi nell'anno successivo, all'interno del quale saranno contemplate specifiche iniziative formative in materia, a titolo meramente esemplificativo, di anticorruzione, trasparenza, codice di comportamento, inconfiribilità ed incompatibilità agli incarichi, tempi procedimentali, responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile dei dipendenti pubblici e tutto ciò che possa ritenersi direttamente o indirettamente connesso alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

4.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*".

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

- la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

In data 10/05/2016 la Giunta comunale del Comune di Ali ha approvato il codice di comportamento con deliberazione n. 17.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione.

4.3 TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

4.4. ALTRE INIZIATIVE

a) Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-*quater*), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata. La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

In virtù di tale situazione organizzativa e strutturale, trova applicazione quanto disposto dall'art. 1, comma 221 ultimo periodo, della Legge n. 208/2015 in quanto la dimensione dell'ente risulta incompatibile con la rotazione degli incarichi, in primis dirigenziali.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura

b) Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture*” che prescrivono, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

L'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

c) Regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

Il Comune di Ali applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

d) Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti, cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi, previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione verifica che:

- negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, viene contestata la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 ed è esercitata vigilanza affinché siano prese le misure conseguenti.

e) Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell' articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Amministrazione verifica che:

1. nei **contratti di assunzione del personale** sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei **bandi di gara** o negli **atti prodromici agli affidamenti**, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

f) Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della **formazione delle commissioni** per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del **conferimento degli incarichi dirigenziali** e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'atto dell'**assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici** che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis **con riferimento agli incarichi già conferiti** e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

g) Adozione di misure per la tutela del whistleblower

Il nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-*bis*.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'articolo 54-*bis* delinea una “*protezione generale ed astratta*” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei “*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*”.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, “*con tempestività*”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

MISURA:

L'ente intende dotarsi di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l'archiviazione. Si dà atto tuttavia che le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile la tutela dell'anonimato del *whistleblower*. In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1⁵, B.12.2⁶ e B.12.3⁷ dell'Allegato 1 del PNA 2013:

⁵ **“B.12.1 - Anonimato.**

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

⁶ **B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.**

La disciplina è stata modificata dalla L.179/17 del 30.11.2017 e alla quale l'ente si è adeguato in attesa dell'emanazione di nuove linee guida ANAC. Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione;
- il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;

h) Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

L'Amministrazione sottoscriverà o aderirà ad un protocollo di legalità per gli affidamenti.

Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che *“il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”*.

Ad ogni buon conto, con delibera di Giunta Municipale n. 5 dell'11 gennaio 2017 si è aderito al protocollo di legalità *“Carlo Alberto dalla Chiesa”*.

l) Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

-
- il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'U.P.D.;
 - l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione;
 - l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
 - all'Ispettorato della funzione pubblica;
 - l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
 - può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
 - può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
 - può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
 - l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
 - il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

⁷ B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190.

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

m) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 3.4 "*Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi*" del presente piano.

n) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel paragrafo 3.4 "*MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI*".

o) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione. In particolare, si individuano i seguenti soggetti nei responsabili dei aree/servizi, i quali garantiscono un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

p) Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.T. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

q) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

Tra gli *obiettivi strategici* del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero), la finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTCP, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

5. Programmazione Triennale 2018/2020

L'elaborazione del Piano è stata fatta seguendo per analogia i criteri definiti al comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della corruzione di cui al comma 5, lettera a, della medesima legge, e più precisamente:

Anno 2018

Si ribadisce il mantenimento del livello di prevenzione della corruzione riportato nei PTCP precedenti con particolare riferimento a:

- a) verificare le attività a rischio corruzione. I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2018:
 1. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
 2. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
 3. segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
- b) monitoraggio per le attività di loro competenza, del rispetto dei tempi procedurali con particolare riferimento ai pagamenti a partire da € 1.000,00. Si prevede, compatibilmente con le risorse organizzative, di pubblicare i risultati sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28, Legge 190/2012);

- c) procedere all'attuazione ed all'integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1, comma 35, Legge 190/2012);
- d) applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 in materia di prestazioni e incarichi;
- e) autocertificazione delle cause di inconferibilità/incompatibilità di conferimento di incarico di P.O. nonché delle dichiarazioni dei redditi;
- f) formazione dei dipendenti;
- g) Informatizzazione dei procedimenti e processi. Fatto salvo eventuali rinvii o proroghe, si prevede l'applicazione del DPR 13.11.2014 in merito alla formazione, trasmissione, copia, duplicazione, validazione, riproduzione e conservazione dei documenti informatici. Occorre pertanto proseguire nell'opera di informatizzazione dell'attività procedimentale degli uffici. Occorre proseguire nello sviluppo della automazione dei processi di tutte le aree. Nel corso dell'anno si prevedono, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, degli interventi di informatizzazione dei processi finalizzati a quanto sopra riportato.

Anno 2019

- a) verificare le attività a rischio corruzione. I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2019:
 1. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
 2. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
 3. segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
- b) Relazione di verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2018 (comma 10, lettera a, Legge 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con i Responsabili di Struttura;
- c) definizione di obiettivi da assegnare ai Responsabili inerenti direttamente il tema della trasparenza e dell'anticorruzione;
- d) applicazione dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 46 della legge 190/2012 – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazione agli uffici - per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II del libro II° del c.p.

e) Informatizzazione dei procedimenti e processi. Fatto salvo eventuali rinvii o proroghe, si prevede l'applicazione del DPR 13.11.2014 in merito alla formazione, trasmissione, copia, duplicazione, validazione, riproduzione e conservazione dei documenti informatici. Occorre pertanto proseguire nell'opera di informatizzazione dell'attività procedimentale degli uffici. Occorre proseguire nello sviluppo della automazione dei processi di tutte le aree. Nel corso dell'anno si prevedono, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, degli interventi di informatizzazione dei processi finalizzati a quanto sopra riportato.

Anno 2020

Relazione di verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2019 (comma 10, lettera a, Legge 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con i Responsabili di Struttura e analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2018;

Qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;

Segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.

Definizione di procedure di verifica specifica per le criticità riscontrate;

Informatizzazione dei procedimenti e processi. A seguito dell'applicazione del DPR 13.11.2014, fatto salvo eventuali rinvii o proroghe, in merito alla formazione, trasmissione, copia, duplicazione, validazione, riproduzione e conservazione dei documenti informatici si dovrà gestire questa nuova modalità organizzativa e proseguire nell'opera di informatizzazione dell'attività procedimentale degli uffici. Nel corso dell'anno si prevedono, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, degli interventi di informatizzazione dei processi finalizzati a quanto sopra riportato.

Eventuale revisione delle procedure poste in essere negli anni precedenti;

SEZIONE II
PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2018/2020

1. PREMESSA

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche e, al contempo, di operare un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Le altre principali fonti di riferimento sono:

- il D. Lgs. 150/2009, *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- la deliberazione n. 105/2010 della commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad oggetto le *“Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*, che definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;
- la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;
- le successive deliberazione della CIVIT (ora ANAC) con particolare riguardo alle seguenti:
 - ▶ la deliberazione n. 50/2013 *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*

- ▶ la deliberazione n. 59/2013 in tema di “*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*”;
 - ▶ la deliberazione n. 65/2013: in tema di “*Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*”- 31 luglio 2013”;
 - ▶ la deliberazione n. 71/2013 “*Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione*”
 - ▶ la deliberazione n. 72/2013: “*Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione*”;
 - ▶ determinazione n.12 del 28/10/2015 dell’ANAC “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;
 - ▶ la deliberazione n. 831/2016. “*Approvazione PNA 2016*”,
 - ▶ la deliberazione ANAc n.1310 del 28.12.2016 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016*”.
- Regolamento Comunale:

2. INTRODUZIONE: *organizzazione e funzione dell’amministrazione.*

Il Comune di Ali svolge le funzioni istituzionali allo stesso attribuite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e l’espletamento delle stesse sono assicurate dalla struttura organizzativa, disciplinata dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

Attualmente, la struttura organizzativa dell’Ente prevede tre Aree, così articolati:

- Area Amministrativa;
- Area Finanziaria e Contabile;
- Area Tecnica.

A capo di ciascun Servizio è posto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa.

3. LE PRINCIPALI NOVITÀ

In materia di trasparenza, è stata l’attivata nel sito istituzionale del Comune di Ali l’apposita sezione prescritta dal D.Lgs. n. 33/2013, denominata “***Amministrazione trasparente***”, all’interno della quale vengono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti indicati nel citato D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Nel medesimo sito web istituzionale è, altresì, disponibile apposita sezione dedicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ali che, in attuazione di quanto prescritto dalla L. n. 69/2009, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Pertanto, la pubblicità

legale degli atti dell'Amministrazione viene assicurata a mezzo di pubblicazione nell'Albo pretorio online.

In conformità alle previsioni di legge (art. 34 della L. n. 69/2009), infine, il Comune di Ali si è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC). Le caselle PEC attivate risultano specificamente indicate nel sito web istituzionale.

Pertanto, le misure previste nel presente P.T.T.I. mirano a completare gli adempimenti e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di garantire pienamente la trasparenza intesa come accessibilità alle informazioni e come livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Amministrazione.

4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

1. pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezione "Amministrazione trasparente", secondo la normativa vigente;
2. avviamento di un progetto di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni, implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, nei termini di seguito esplicitati;
3. eliminazione delle informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificazione dei periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm.ii.
4. Adozione del nuovo Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato ai sensi del D.Lgs. 97/2016.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Collegamenti con il piano della performance ed il piano anticorruzione

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi, prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii, rappresenta lo *standard* di qualità necessario per un effettivo controllo sociale sull'attività amministrativa, ma anche un fattore determinante collegato alla *performance* dei singoli uffici e servizi comunali.

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi apporta quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento

continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività amministrativa nel suo complesso anche con riferimento al corretto ed efficace impiego di risorse pubbliche.

A tal fine il presente *Programma* e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dal vigente sistema sulla misurazione e valutazione della performance e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente *Programma* costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.

Indicazione degli uffici e dei responsabili delle aree coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è il Segretario Comunale.

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza coinvolge i responsabili di ciascuna dei servizi del Comune di Ali e la Giunta Comunale, consegnando lo schema per ricevere eventuali osservazioni.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 la proposta di programma in oggetto è stata pubblicata preventivamente sul sito istituzionale del Comune di Ali, al fine di coinvolgere le associazioni dei consumatori e degli utenti per la presentazione di eventuali osservazioni.

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza è approvato, ogni anno, con deliberazione della Giunta Comunale .

Il presente programma è parte integrante del piano triennale della prevenzione della corruzione.

5. INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo la seguente modalità: pubblicazione sul sito internet istituzionale,

6. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione

Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione, individuati nei responsabili delle aree.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 D.Lgs.33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, vengono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati secondo il prospetto allegato.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Amministrazione, per il tramite dei referenti, individuati secondo quanto indicato nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il responsabile della trasparenza vigila sulla pubblicazione dei dati suddetti ed, in caso di inerzia da parte dei responsabili, in seguito a segnalazione rivolta agli stessi, interviene per ottemperare all'obbligo di pubblicazione.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Viste le ridotte dimensioni dell'ente locale, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza periodica, segnalando ai responsabili eventuali omissioni.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Adozione del nuovo Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato ai sensi del D.Lgs. 97/2016.

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

L'accesso civico "*potenziato*" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. Come già sancito al precedente Paragrafo 2, **consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.**

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente nell'apposita sezione dedicata.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in "*amministrazione trasparente*" verranno pubblicati i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale nonché le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

I dipendenti per il tramite dei responsabili di area sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente date le ridotte dimensioni dello stesso e fatta salva la facoltà di valutare l'opportunità di pubblicare ulteriori informazioni. A tal fine, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, suggerire al settore incaricato di adempiere agli obblighi di Trasparenza i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

ALLEGATO A: CATALOGO DEI PROCESSI

ALLEGATO B: CATALOGO DEI RISCHI

ALLEGATO C: ALBERO DELLA TRASPARENZA